



FAISA-CISAL
Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri



Genova, 4 marzo 2011

Alle Segreterie Regionali

Alle Segreterie Provinciali

Prot. n. 43/11/SN

Oggetto: **LAVORI USURANTI.**

Sono recentemente apparsi sugli organi di stampa alcuni articoli riguardanti i benefici pensionistici previsti per i lavori usuranti che hanno ingenerato tra i colleghi (*e tra alcuni rappresentanti sindacali...*) grande confusione.

Poiché l'argomento risulta di grande interesse per i lavoratori del nostro settore, e la materia è alquanto articolata e complessa (*com'è facile comprendere da un'attenta lettura dei documenti legislativi allegati...*), la Segreteria Nazionale ha ritenuto utile redigere la presente circolare per fornire, per quanto possibile, informazioni "sintetiche" sull'argomento.

In questi giorni l'11^a Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sta esaminando lo Schema di Decreto Legislativo sui lavori usuranti, comprensivo di Relazione Illustrativa e Relazione Tecnica (*Allegati 1 e 2*).

IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PREVEDE UN'ANTICIPAZIONE DI TRE ANNI SULLA DATA DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA (pertanto, allo stato, riguarda esclusivamente lavoratori prossimi alla pensione...).

Per i lavoratori della nostra categoria, i destinatari del beneficio pensionistico sono gli addetti a:

- **conduzione di veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone con capienza non inferiore a 9 posti;**
- **lavori in galleria;**
- **lavori notturni, per quei lavoratori che abbiano effettuato almeno 78 giorni lavorativi notturni (almeno 6 ore per ogni giorno), se hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e almeno 64 giorni lavorativi notturni se hanno maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione dal 1 luglio 2009 (chi ha effettuato da 64 a 71 notti l'anno avrà solo 1 anno di anticipo, chi ne avrà effettuate da 72 a 77 avrà solo 2 anni di anticipo, mentre i 3 anni di anticipo spetteranno solo a chi avrà effettuato almeno 78 notti di lavoro l'anno). In tale categoria rientrano anche quei lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino durante tutto l'anno.**

L'accesso anticipato alla pensione è consentito a quei lavoratori che hanno svolto **regolarmente e continuativamente** tali attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e pari alla metà della vita lavorativa per le pensioni che decorreranno dal 1 gennaio 2018.

Il collocamento in quiescenza anticipato di tre anni spetta a quei lavoratori che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi ed abbiano almeno 57 anni d'età.

Quando il provvedimento andrà a regime, ovvero dal 2013, - **a seguito di quanto stabilito dall'art. 12 del Decreto Legge 78/2010** - l'accesso al trattamento pensionistico anticipato sarà possibile al raggiungimento di quota 94 (*invece di 97*) e ad un'età di 58 anni (*invece di 61*).

Mentre, a decorrere dal 2015, i requisiti saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita, come disciplinato dallo stesso art. 12 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010.

I lavoratori in possesso dei requisiti richiesti (*preferibilmente con l'aiuto di un Patronato*) dovranno presentare la domanda all'INPS, corredata dalla necessaria documentazione che le Aziende sono tenute a rilasciare, **entro il 30 settembre 2011, se hanno già maturato i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011**, oppure entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti qualora siano maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Le risorse disponibili nel "Fondo usuranti" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 247/2007, per l'attuazione del provvedimento legislativo, sono 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro per il 2013 e per gli anni successivi.

La capienza stimata di soggetti che potrebbero usufruire del beneficio pensionistico rispetto alle somme sopra riportate è di 5000 ogni anno.

Dopo il via libera della Camera dei Deputati il provvedimento passerà all'approvazione del Consiglio dei Ministri e, entro trenta dalla sua entrata in vigore, con Decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia, saranno emanate le necessarie disposizioni attuative.

L'ITER LEGISLATIVO DEL PROVVEDIMENTO È QUINDI ANCORA LUNGO E LE MODALITÀ ATTUATIVE (quota numerica di lavoratori che ogni anno potranno accedere al beneficio pensionistico ed eventuali criteri di priorità legati, probabilmente, alla maggiore anzianità e/o alla data di presentazione della domanda...) NON SARANNO PRESUMIBILMENTE RESE NOTE PRIMA DELL'ESTATE.

Gli sviluppi della vicenda saranno comunicati tempestivamente.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale

Segreteria Nazionale Via Bobbio, 242/R 16137 Genova
☎ 010-871030 ☎ 010-4207980 ✉ info@faisacisal.it